

17.40
10/10/2017

(FP)

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00037142/A0300C-01 11/10/17 CR

CL. 02-18-02/1209/2017/X
02-06/243/2017/X

18:52 10 OTT 2017

A01300 3529

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N 1205

collegato al Disegno di legge regionale n. 253 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017"
ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno

Oggetto: *Istituzione di un tavolo di concertazione regionale in materia di utilizzo delle motoslitte.*

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premesso che

- la norma regionale che disciplina l'uso delle motoslitte è individuata nella legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica", modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna";

considerato che

- la l.r. n. 2/2009, modificata dalla l.r. n. 1/2017, all'articolo 28 prevede che: "6. Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili e di sviluppo montano, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.

7. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all'articolo 4:

- a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;
- b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
- c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;
- d) al personale addetto agli impianti di risalita.

8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma

9. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.

8 bis. In ogni caso l'utilizzazione dei percorsi messi a disposizione dai comuni è subordinata all'osservanza del piano di sicurezza che i comuni stessi redigono e approvano unitamente all'individuazione dei percorsi”;

rilevato che

- la legislazione regionale in materia costituisce un lodevole tentativo di normare a livello generale un fenomeno che è, invece, particolarmente collegato alle peculiarità e alle caratteristiche particolari di ogni territorio, che deve coniugare le diverse esigenze di sicurezza, gestione delle infrastrutture, turismo ed economia;
- le esigenze di tutela ambientale, sicurezza delle aree sciabili e accessibilità delle infrastrutture ricettive e abitative possono trovarsi a confliggere fra loro;

IMPEGNA

la Giunta regionale

- ad istituire un tavolo di concertazione regionale, con tutti gli attori coinvolti, al fine di permettere una analisi esaustiva e particolareggiata della materia in oggetto.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)